

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 214

presentata dai Consiglieri regionali
COMANDINI - GANAU - CORRIAS - DERIU - MELONI - MORICONI - PINNA - PISCEDDA

il 13 ottobre 2020

Disposizioni in materia di turismo itinerante

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La Sardegna non può permettersi di trascurare il settore turistico perchè, grazie alle bellezze naturali, storiche e culturali, ogni anno milioni di visitatori arrivano nella nostra Isola, dobbiamo quindi essere consapevoli che il turismo è un fattore di progresso per il territorio che contribuisce in misura essenziale alla crescita, allo sviluppo e all'occupazione.

L'obiettivo della presente legge, oltre a colmare il vuoto normativo in materia di turismo itinerante, è quello di cogliere l'opportunità che il momento storico ci offre; in questi ultimi anni il turismo praticato con i veicoli ricreazionali è in una fase di sviluppo esponenziale, capace di attrarre nuovi segmenti di domanda al di fuori dall'alta stagione, responsabilizzando il territorio nella valorizzazione del proprio patrimonio e promuovendo il turismo in ogni sua forma: gastronomico, naturalista, termale, sportivo, intellettuale, storico, linguistico, religioso, sociale ecc

Dobbiamo quindi essere competitivi sul mercato offrendo strutture e infrastrutture adeguate, personale specializzato e praticando le tariffe giuste; a tal fine, con la presente proposta di legge si intende regolamentare, omogeneamente su tutto il territorio regionale, l'istituzione e la gestione delle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio di caravan e autocaravan, nel rispetto delle norme di salvaguardia ambientale e garantendo ai "turisti itineranti" aree di sosta a norma di legge e fruibili anche alle persone con disabilità.

La normativa sia a livello nazionale che regionale è pressoché assente; le regioni italiane più virtuose nello sviluppo di questo tipo di turismo sono Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Abruzzo e Valle d'Aosta. Si confida che questa proposta riscuota un rapido e deciso interesse così da creare i presupposti giusti per vedere la Sardegna primeggiare tra le regioni, garantendo le migliori performance, sia per l'elevata propensione ad investire su questa modalità turistica sia per la qualità dell'offerta attrezzata e la capacità di attrazione della domanda.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità

1. La Regione valorizza il proprio territorio e promuove lo sviluppo del turismo all'aria aperta attraverso la promozione del proprio patrimonio naturalistico al fine di incrementare l'afflusso turistico in Sardegna, estendere la stagione turistica, attrezzare e far conoscere i territori e generare nuove opportunità di lavoro.

2. Per le finalità previste dal comma 1, la Regione disciplina e favorisce l'istituzione e l'adeguamento di aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan in zone apposite, individuate dai comuni singoli o associati, a supporto del turismo itinerante.

Art. 2

Aree di sosta - Requisiti

1. Le aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 378 (Impianti di smaltimento igienico-sanitario) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), sono dotate di:

- a) pozzetto di scarico autopulente;
- b) erogatore di acqua potabile;
- c) adeguato sistema di illuminazione;
- d) adeguato numero di contenitori per le raccolte differenziate dei rifiuti effettuata nel territorio comunale;
- e) apposita pavimentazione con materiali che ne garantiscano la massima permeabilità;
- f) toponomastica del comune ove è ubicata l'area, contenente le informazioni turistiche aggiornate e redatte, oltre che nelle lingue locali, in altre lingue;
- g) adeguata segnaletica a regolamentazione dell'ingresso e dell'uscita di veicoli e di pe-

doni in condizioni di sicurezza.

2. Le aree di cui al comma 1 sono opportunamente dimensionate in relazione al minor impatto ambientale possibile, e piantumate con siepi ed alberature per una superficie non inferiore al venti per cento dell'area.

3. Le aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan sono indicate con apposito segnale stradale collocato a partire dal confine del comune ove è ubicata l'area.

4. Tutte le ulteriori caratteristiche tecniche richieste alle aree attrezzate ai sensi della presente legge sono definite, con apposito regolamento, da parte della Giunta regionale.

Art. 3

Localizzazione aree

1. La localizzazione delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan avviene nel rispetto delle leggi e dei regolamenti comunali, con particolare riferimento alle disposizioni urbanistiche e ai vincoli paesaggistici, tenendo conto della vicinanza a servizi di trasporto pubblico, del collegamento con piste ciclabili, della presenza di esercizi commerciali, di strutture ricreative e culturali, e dell'offerta turistica esistente.

2. Le aree di cui al comma 1 sono preferibilmente ubicate in zone di interesse ambientale e paesaggistico, in zone dove non sono già presenti aree attrezzate per promuoverne la loro conoscenza e lo sviluppo e nelle vicinanze dei principali assi viari.

Art. 4

Interventi a favore delle persone con disabilità

1. La Regione promuove la fruibilità delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan per le persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive in condizioni di parità con gli altri fruitori.

2. La Giunta regionale disciplina la con-

cessione di finanziamenti specifici per favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'accesso e la fruibilità delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan e dei servizi resi al suo interno.

Art. 5

Affidamento della gestione delle aree

1. I comuni, singoli o associati, provvedono alla gestione delle aree direttamente ovvero mediante apposite convenzioni nelle quali sono stabilite le tariffe che, in ogni caso, devono tener conto dell'articolo 185, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), e le modalità di gestione.

2. Le tariffe, nel rispetto del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono determinate in modo da consentire il prolungamento della stagione turistica.

3. I comuni possono concedere alle associazioni riconosciute a livello nazionale, con regolari strutture amministrative, aree o spazi da adibirsi a rimessaggio mezzi itineranti da dedicare unicamente ai propri soci.

4. I soggetti privati possono proporre ai comuni competenti per territorio l'individuazione di proprie aree private da destinare, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, alla sosta temporanea provvedendo alla realizzazione e alla gestione.

5. Al fine della rilevazione statistica del movimento turistico regionale, i soggetti gestori delle aree comunicano gli arrivi e le partenze alle aziende di promozione turistica o ai comuni competenti per territorio.

Art. 6

Regolamentazione degli impianti in aree private

1. I campeggi e i villaggi turistici realizzano gli impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride provenienti dagli impianti interni di autocaravan e caravan ai sensi dell'articolo 185, comma 7,

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e dell'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

2. Il corrispettivo economico riconoscibile per tale servizio, rivolto ai caravan e autocaravan in transito, non è superiore al 25 per cento del corrispettivo giornaliero, riscontrato in listino, valido per lo stesso mezzo in sosta interna.

3. Il proprietario, concessionario, gestore delle aree di servizio, aventi una superficie complessiva non inferiore a 10.000 mq, dotata di servizio di ristorazione, ovvero di officina di assistenza meccanica, si dota di idoneo impianto igienico-sanitario dedicato allo scarico e carico per bus turistici, caravan e autocaravan in transito.

4. Le strutture adibite al rimessaggio dei veicoli ricreazionali, con capacità superiore ai 10 mezzi, si dotano, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, di idonei impianti igienico-sanitari atti ad accogliere le acque chiare e luride provenienti dai mezzi in sosta.

5. L'Agenzia regionale "Foresta" può strutturare, presso le caserme esistenti, idonei spazi per la sosta degli autocaravan e caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 7

Denominazione, pubblicità, durata e regolamentazione delle tariffe

1. La denominazione di ciascuna struttura non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive all'aria aperta, alberghiere o extralberghiere, presenti nel territorio comunale.

2. Il comune comunica ai soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico la denominazione, la dislocazione e i servizi forniti dall'area attrezzata.

3. La Regione, tramite i propri siti isti-

tuzionali in rete, pubblicizza le strutture ricettive all'aria aperta al fine di consentirne il miglior utilizzo.

4. La sosta di autocaravan e caravan e il soggiorno a bordo dei relativi equipaggi è consentita per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive.

5. I comuni possono stabilire deroghe al limite di cui al comma 4 nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti comunali.

Art. 8

Contributi

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale ai comuni, singoli o associati, per la realizzazione, la ristrutturazione e/o l'ampliamento delle aree ricettive all'aria aperta di cui all'articolo 2.

2. Al fine di realizzare una equilibrata dislocazione sul territorio regionale delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri e le priorità di concessione dei contributi di cui al comma 1.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con esclusione delle spese destinate all'acquisto dell'area, fino al limite massimo di euro 50.000 in caso di comuni singoli, ovvero di euro 75.000 in caso di comuni associati, per singolo intervento.

Art. 9

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione di contributo sono presentate all'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per il primo anno, ed entro il 31 gennaio per gli anni successivi.

2. La documentazione necessaria a corredo delle domande di contributo è stabilita, con

deliberazione della Giunta regionale, nei criteri e modalità di applicazione della presente legge.

Art. 10

Rendicontazione della spesa

1. A partire dal secondo anno di attività la liquidazione dei contributi assegnati è subordinata alla presentazione di regolare rendiconto delle spese ammesse, relativo all'annualità precedente.

2. Modalità e tempi di presentazione del rendiconto sono stabiliti, con deliberazione della Giunta regionale, nei criteri e modalità di applicazione della presente legge.

Art. 11

Criteri e modalità di applicazione della legge

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità di applicazione della stessa e di ripartizione dei contributi.

2. La ripartizione dei fondi disponibili è disposta con decreto dell'Assessore competente, mentre l'erogazione degli stessi è disposta dal dirigente del servizio competente, nei modi, tempi e percentuali definiti nei criteri di cui all'articolo 9, comma 2.

Art. 12

Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 2.000.000 annui.

2. Alla copertura della spesa prevista si provvede tramite specifico stanziamento di euro 2.000.000 annui a valere sul Fondo per nuovi oneri legislativi per gli anni 2020-2021.

Art. 13

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino delle Regione autonoma della Sardegna (BURAS).